

Avv. Guido Martinelli  
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"  
Università di Ferrara  
martinelli@martinellirogolino.it  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Dott. Francesco Spadaro  
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, lì 14.04.2009

A tutti gli Enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 10/A

Oggetto: Circolare esplicativa dell' Agenzia delle Entrate n.12/E in merito all'art 30 L.28 gennaio 2009, n.2

Con la circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, l' Agenzia delle Entrate illustra i contenuti del nuovo art 30 del c.d. "decreto legge anticrisi" ( D.L. 185/2008, convertito in legge con la L.28 gennaio 2009, n.2) in materia di nuovi oneri previsti per gli enti associativi e le ONLUS che vogliono godere delle agevolazioni fiscali contenute all'interno degli art. 148 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e art.4 D.P.R. n. 633 del 1972, Testo unico in materia di IVA, già commentato nella nostra precedente circolare n.2/A del 02.02.2009.

L' Agenzia ribadisce preliminarmente che, il nuovo onere di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali all' ente impositore, risponde all' esigenza di acquisire la più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), al fine di tutelare le vere forme di associazionismo incentivate dal legislatore e contrastare l' uso distorto dello strumento associazionistico ai solo fini elusivi.

In attesa ancora della pubblicazione del modello da trasmettere, unico strumento capace di farci comprendere quali sino concretante, nell' intendimento dell' Agenzia, le c.d. "notizie rilevanti ai fini fiscali", nella circolare si preannuncia comunque che queste permetteranno di acquisire per ciascun soggetto, informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell' ente associativo, sui contenuti statuari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere.

L'Agenzia, dopo aver confermato che il presupposto di carattere generale per l'applicazione delle agevolazioni fiscali di decommercializzazione previste dall'art 148 TUIR e dall'art 4 IVA, è la qualificazione dell'ente associativo come non commerciale, riepiloga in dettaglio tutti i requisiti e le condizioni per l'applicabilità dei regimi di favore indicati e previsti solo per tali organismi.

L'onere di comunicazione previsto dall'articolo 30 infatti, spetta in via generale a tutti gli enti associativi, di natura privata, con o senza personalità giuridica, che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi previsti dalle norme richiamate, e si precisa in particolare, che il modello di comunicazione deve essere presentato, sia dalle associazioni già costituite che dagli enti di nuova costituzione e anche se queste si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta; salve naturalmente le esclusioni specificamente previste.

Devono comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, anche le società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della L.289/02.

La presentazione del modello, deve essere effettuata da tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, quindi anche dalle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, laddove le stesse si configurino come autonomi soggetti d'imposta.

Come già ben sappiamo, tra i soggetti esclusi dall'onere dell'invio, troviamo anche:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale

Ci eravamo già interrogati\* riguardo detta esclusione, in quanto, sulla base del solo testo normativo, potrebbero ritenersi escluse dall'obbligo dell'invio del modulo le associazioni sportive dilettantistiche sia riconosciute che non, iscritte al registro Coni, che non abbiano partita Iva; ma avevamo però prontamente rilevato che molte associazioni sportive si dotano di partita Iva senza esercitare, in effetti, un'attività commerciale, o magari inconsapevolmente† esercitano un'attività commerciale senza avere partita Iva.

In proposito l'Agenzia offre con questa circolare, un chiarimento all'esclusione in parola, che lascia però francamente sconcertati in quanto si legge testualmente "L'onere della comunicazione dei dati, grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non

\* Nostra circolare n.2/A del 02.02.2009

† Vedi, ad esempio, la cessione di beni quali tute o borse ai propri tesserati

imponibili ai sensi dell'art 148, terzo comma del TUIR e dell'art 4 del DPR n.633 del 1972".

Sulla base di detta specificazione pertanto sarebbero esonerate dall'obbligo solo le associazioni sportive dilettantistiche che si limitano a svolgere solo attività in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei soci, associati o partecipanti e che si finanziano con le sole somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi e con erogazioni liberali da privati e contributi a fondo perduto da parte di enti pubblici. Qualora dovessero porre in essere attività svolte sempre in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti di soci, ma effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sarebbero invece onerati alla trasmissione del modulo.

Ma sono effettivamente rinvenibili nel mondo dell'associazionismo sportivo dilettantistico, delle realtà tali da poter rientrare nell'esclusione prevista e intesa in questi termini?

In ogni caso queste sono le puntuali indicazioni interpretative fornite dall'Agenzia e pertanto ad esse è necessario attenersi per il legittimo godimento delle agevolazioni fiscali di cui all' 148 TUIR e all'art 4 testo unico IVA, che, come ribadisce la circolare, sono ormai, in linea generale, subordinate alla ricorrenza delle seguenti due condizioni:

- possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa tributaria;
- comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, salve le esclusioni espressamente previste.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli  
